

## **Proposta di legge regionale**

### **"Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco."**

#### **Art.1**

##### **Finalità ed oggetto**

1. È istituito presso la Regione Basilicata il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.
2. Gli informatori scientifici regolarmente inseriti Registro di cui al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore degli operatori sanitari.

#### **Art. 2**

##### **Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco**

1. Presso il Registro di cui all'articolo 1 sono iscritti gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco che operano nella Regione Basilicata.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione al registro sono definite con apposito regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisposto dal dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.

#### **Art. 3**

##### **Istituzione tavolo permanente sul farmaco**

1. E' istituito presso la Regione Basilicata il tavolo permanente in materia di farmaco e di farmacia territoriale.
2. Il Tavolo è composto da:
  - a) l'Assessore alla Salute e politiche della persona o suo delegato;
  - b) un dirigente della Direzione Generale del Dipartimento Salute e politiche della persona;
  - c) due medici di medicina generale;

- d) due rappresentanti dei farmacisti
  - e) quattro rappresentanti degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco designati dalle associazioni di categoria e/o federazioni di categoria;
3. Nella prima riunione del Tavolo, convocata dall'assessore alla Salute e politiche della persona, viene eletto il presidente e il segretario.
4. I componenti del Tavolo partecipano a titolo gratuito e le convocazioni del Tavolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
5. Compiti del Tavolo sono:
- a) analizzare le linee di indirizzo relative alla governance del farmaco;
  - b) esaminare il flusso di informazioni comunicate agli operatori sanitari al fine di contribuire al corretto ed appropriato utilizzo del farmaco in terapia;
  - c) informare costantemente gli operatori sanitari, aggiornandoli sui contenuti relativi all'innovazione scientifica legata al farmaco;
  - d) coadiuvare il Dipartimento alla Salute e politiche della persona segnalando eventuali criticità relative alla gestione e al governo del farmaco, avanzando anche proposte migliorative della governance del farmaco sotto l'aspetto economico.

#### **Art. 4**

##### **Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art.5**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione